



COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

Piazza Municipio, 1 - 97016 Pozzallo (RG)

SETTORE MANUTENZIONE

AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
[VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO - RETE IDRICA E FOGNARIA -
CIMITERO - STRADE - IMMOBILI]

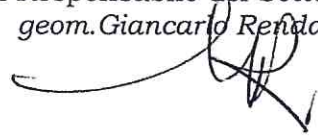
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Pozzallo, 30 DIC. 2016

Il Responsabile del Procedimento
del Servizio Patrimonio
geom. Nicola Campo



Il Responsabile del Settore
geom. Giancarlo Renda



Preso atto del presente Capitolato Speciale d'Appalto e
delle prestazioni di servizio da svolgere,
se ne accettano le condizioni e si restituisce
per sottoscrizione e accettazione

LA DITTA
(timbro e firma)

Art. 1 – OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'appalto dei seguenti servizi:

1. Servizio di manutenzione del verde e dell'arredo urbano;
2. Servizio di manutenzione della rete idrica e fognaria, viabilità;
3. Servizio di manutenzione degli edifici comunali;
4. Servizio svolto presso il cimitero comunale.

Art. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto, quale corrispettivo dei servizi in parola da rendere per complessivi centotré (103) giorni lavorativi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, che potrà precedere la sottoscrizione del contratto per motivi di urgenza, ammonta ad € 199.222,99, di cui € 35.925,46 per Iva 22%, € 127.543,21 per costi del personale e della sicurezza non soggetti a ribasso, € 35.754,32 per costi di gestione soggetti a ribasso.

Detto importo si intende comprensivo di ogni corrispettivo e si intende accettato dall'appaltatore, il quale pertanto non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere anche nel caso di difficoltà di esecuzione del servizio medesimo.

ART. 3 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI

L'aggiudicatario della gara si impegna a garantire con propri mezzi, materiali vari occorrenti, attrezzature e personale necessari per l'espletamento dei sotto riportati servizi:

1. Servizio di manutenzione del verde e dell'arredo urbano.

- Lavorazione dei terreni nudi;
- Trattamenti diserbanti consentiti dalle vigenti leggi;
- Concimazione;
- Potatura alberi e palmizi (medio fusto);
- Potatura arbusti e siepi;
- Pulizia delle aiuole;
- Irrigazione aree verdi;
- Interventi di manutenzione ringhiere, panchine, etc.;
- Interventi di manutenzione giochi ed infrastrutture.

2. Servizio di manutenzione della rete idrica, fognaria e viabilità.

- lavori di riparazione rete idrica con sostituzione tubazioni in acciaio o polietilene, compresi scavi, demolizioni e ripristini pavimentazioni stradali;
- lavori di riparazione rete fognaria, compresi gli scavi, le demolizioni e ripristini stradali;
- pulizia e manutenzione di fontane e fontanelle pubbliche;
- riparazione griglie e dei tombini stradali ubicati nelle vie, vicoli, piazze ed immobili comunali;
- manutenzione della viabilità interna dell'abitato, con interventi di riparazione della carreggiata stradale e dei marciapiedi.

3. Servizio di manutenzione degli edifici comunali.

I lavori consistono in tutte quelle riparazioni (opere murarie, idriche, infissi, etc.) che consentano di salvaguardare gli immobili e mantenerli in perfetta efficienza ed integrità.

Altresì, in relazione alle esigenze dell'Amministrazione, oltre alle incombenze sopra descritte, si aggiungono anche quelle rivolte alla riuscita di manifestazioni varie che si svolgeranno nell'arco della durata del contratto (movimentazione sedie, tavoli, transenne, etc.).

4. Servizio svolto presso il cimitero comunale.

La ditta appaltatrice dovrà provvedere all'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Servizio di seppellimento
- Servizio di manutenzione e pulizia

Il Servizio di seppellimento comprende:

a) Inumazione di salme, comprendente le seguenti operazioni:

- scavo della fossa delle dimensioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, eseguito a mano o con idoneo mezzo meccanico;
- trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero o dalla sala mortuaria al luogo di inumazione, compresa l'eventuale sosta per la funzione religiosa o civile;
- deposizione accurata del feretro;
- ricollamento delle fossa con terra di risulta dello scavo;
- controllo di eventuali coprifossa, di lapidi, croci ed altro posati dalle imprese incaricate dai privati. Detto controllo, volto alla corrispondenza dei suddetti manufatti con le prescrizioni del Regolamento comunale, deve essere svolto presenziando alla posa degli stessi;
- trasporto del terreno eccedente in luogo idoneo indicato dal Settore Edilizia Pubblica;
- pulizia e sgombero dell'area circostante il luogo di inumazione.

b) Esumazione ordinarie e straordinarie, comprendente le seguenti operazioni:

- rimozione dell'eventuale coprifossa, di lapidi, stele, croci ed altro;
- scavo della fossa, eseguito a mano o con idoneo mezzo meccanico;
- raccolta dei resti ossei.
- nel caso venga richiesta la tumulazione dei resti ossei in sepoltura privata:
 - deposizione dei resti in cassetina di zinco;
 - tumulazione dei resti comprendente la rimozione della lastra di chiusura, l'immissione della cassetina e l'immediata chiusura con mattoni od altro con successiva intonacatura, riposizionamento della lapide e pulizia della zona sottostante;
- nel caso i resti ossei siano destinati all'ossario comune:
 - deposizione dei resti in ossario comune (il trasporto dal posto dell'esumazione all'ossario comune deve avvenire in contenitore chiuso);
- nel caso venga richiesto il trasporto dei resti ossei in altro cimitero:
 - deposizione dei resti in cassetina di zinco;
 - trasporto della cassetina fino all'uscita dal cimitero;
- raccolta in appositi contenitori e trasporto presso un luogo idoneo indicato dal Settore Edilizia Pubblica dei materiali rimanenti e rinvenuti nel corso dell'esumazione;
- chiusura della fossa e spianamento della terra;
- la pulizia della zona circostante il luogo di esumazione, livellamento e ripristino del terreno;
- nel caso la salma risulti non completamente mineralizzata:
 - rinterro nel campo stesso o in altro campo, attenendosi alle prescrizioni precedentemente illustrate al punto a) (inumazioni);
 - oppure: tumulazione in sepoltura privata, attenendosi alle prescrizioni precedentemente illustrate al punto c) (tumulazioni), previa sistemazione del feretro in involucro di zinco, fornito dai privati;
 - oppure: per il trasferimento in altro cimitero, trasporto del feretro fino all'uscita dal cimitero previa sistemazione in involucro di zinco, fornito dai privati.

c) Tumulazione di salme, resti ossei e ceneri in sepolture private (loculi, cellette e tombe di famiglia), comprendente le seguenti operazioni:

- assistenza al trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al luogo di tumulazione, compresa l'eventuale sosta per la funzione religiosa o civile;
- installazione di eventuale ponteggio o utilizzo di elevatori;
- rimozione della lastra di chiusura del loculo o celletta;
- pulizia interna del loculo o celletta ed eventuale disinfezione e imbiancatura con materiale idoneo;
- immissione della salma (feretro), o dei resti ossei (cassetta-ossario) o delle ceneri (urna cineraria);
- immediata chiusura con elementi in muratura e/o lastra di cemento, con successiva intonacatura;
- ricollocazione della lastra di chiusura;
- pulizia della zona circostante il luogo di tumulazione.

d) Estumulazioni da sepolture private (loculi, cellette e tombe di famiglia) comprendenti le seguenti operazioni:

- installazione eventuale ponteggio o utilizzo elevatori;
- rimozione della lastra di chiusura;
- apertura del loculo o celletta;
- nel caso si tratti di estumulare un feretro:
 - estrazione del feretro e raccolta dei resti ossei;
 - collocazione dei resti in cassetina di zinco. Non si procede alla collocazione in cassetina per i resti ossei destinati all'ossario comune; in tal caso il trasporto dal posto dell'estumulazione all'ossario comune deve avvenire in contenitore chiuso;
 - trasporto dei resti ossei alla sepoltura privata ove avverrà la ritumulazione, o fino all'uscita del cimitero, o all'ossario comune;
 - nel caso di ritumulazione in sepoltura privata nello stesso Cimitero: stessi adempimenti previsti al punto c) (Tumulazione);
 - disinfezione (con prodotti conformi al DPR n.285/1990) e imbiancatura, con materiale idoneo, del loculo liberato e successiva chiusura;
- nell'eventualità che all'estrazione del feretro la salma risultasse non completamente mineralizzata, il feretro deve essere:
 - inumato in campo comune, attenendosi alle prescrizioni del punto a) (inumazioni);
 - oppure, tumulato in sepoltura privata, attenendosi alle prescrizioni del punto c) (Tumulazioni), previa sistemazione in involucro di zinco, fornito dai privati;
 - oppure, per il trasferimento ad altro cimitero, trasportato fino all'uscita dal cimitero previa sistemazione in involucro di zinco, fornito dai privati.
- nel caso si tratti di estumulare una cassetina:
 - estrazione della cassetina;
 - trasporto alla sepoltura privata ove avverrà la ritumulazione, o fino all'uscita del cimitero, o all'ossario comune;



- nel caso di ritumulazione in sepoltura privata nello stesso Cimitero: stessi adempimenti previsti al punto c) (Tumulazioni);

- raccolta in appositi contenitori e trasporto presso un luogo idoneo indicato dal Settore Edilizia Pubblica dei materiali rimanenti e rinvenuti nel corso dell'estumulazione;
- ricollocazione degli esiti dei fenomeni cadaverici in idonea cassa, o ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro (come previsto dalla circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31/07/1998) e relativo trasporto fino all'uscita dal cimitero o ad altra sepoltura nell'ambito del cimitero stesso;
- la pulizia della zona circostante il luogo di estumulazione.

e) Traslazione di salma o di resti mortali all'interno dello stesso cimitero (da loculo ad altro):

Consiste nella rimozione della lapide, apertura del loculo, rimozione del feretro o dei resti mortali e trasporto dello stesso o degli stessi per la tumulazione in altro avello o celletta dello stesso cimitero.

f) Apertura e chiusura di loculo per ingresso di resti mortali o urne cinerarie:

Trattasi di rimozione di lapide di un avello già occupato mediante apertura parzialmente della muratura del loculo e successiva tumulazione dei resti mortali o delle ceneri.

g) Raccolta rifiuti cimiteriali:

Comprende la raccolta, previa opportuna cernita, dei materiali di risulta dalle operazioni di estumulazione ed esumazioni (legnami, rottami, zinchi, ecc.) e trasporto degli stessi presso idoneo deposito.

Il **Servizio di manutenzione e pulizia** comprende:

- a) estirpazione e sfalcio di erba all'interno dell'area cimiteriale e trattamento dei vialetti e camminamenti mediante impiego di diserbanti consoni alla normativa vigente, secondo le disposizioni del Settore Edilizia Pubblica;
- b) entro tre mesi dall'inizio dell'appalto: tinteggiatura interna e pulizia dei locali destinati al custode, dei locali destinati al deposito degli attrezzi e dei materiali, e dei servizi igienici;
- c) una volta all'anno, entro il mese di ottobre, ripristino, livellamento e pulizia dei tumuli in terra; pulizia dei coprifossa abbandonati. Tali interventi dovranno essere eseguiti con eventuale aggiunta di idoneo materiale. Il Comune stesso potrà in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento richiedere detti interventi in relazione allo stato delle sepolture;
- d) segnalazione all'U.T.C. di eventuali danni alle strutture ed ai manufatti di proprietà comunale;
- e) pulizia e spazzamento dei passaggi pedonali, dei porticati, vialetti interni, delle intercapedini tra tombe; pulizia e disinfezione dei servizi igienici e dei locali di servizio e deposito;
- f) pitturazione dei cancelli esterni e pitturazione esterna dei muri perimetrali principali, prospicienti sul parcheggio e ingresso del cimitero, ivi compreso il muro in calcestruzzo a ridosso del parcheggio medesimo, da effettuarsi a regola d'arte almeno una volta l'anno e comunque nel mese di ottobre;
- g) modesti interventi alle aiuole ed ai viali del cimitero (sistemazione o sostituzione di mattonelle d'asfalto, copertura di piccole buche, segnaletica orizzontale del parcheggio esterno, ecc.), da effettuarsi a regola d'arte e su segnalazione dell'UTC;
- h) osservanza delle eventuali ulteriori disposizioni impartite dagli Uffici Comunali per assicurare e garantire il miglior funzionamento del Servizio.

Art. 5 - CARATTERE DEI SERVIZI

Tutti i servizi ed i lavori oggetto dell'appalto sono da considerarsi, ad ogni effetto di legge, di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o venire abbandonati, anche nelle circostanze di sciopero del personale dipendente della cooperativa aggiudicataria. In tali evenienze, l'appaltatore si atterrà a quanto stabilito dalla legge n°146 del 12 giugno 1990 e dal D.P.R. n°333 del 03/08/1990, trattandosi di attività rientranti tra i servizi pubblici essenziali.

In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio o lavoro, eccezion fatta per i casi di forza maggiore debitamente accertati, il Comune potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'Ufficio dei medesimi a spese dell'inadempiente e con applicazione delle penalità previste dal successivo art.18.

Art. 6 - REPERIBILITA'

La Cooperativa appaltatrice garantisce una reperibilità non inferiore a diciotto (18) ore nell'arco di ciascuna giornata da lunedì a venerdì (dalle ore 14,00 alle ore 08,00 del giorno successivo) e nei giorni di sabato, domenica e festivi per l'intera giornata.

Il servizio di reperibilità potrà essere attivato a mezzo fax ovvero anche a mezzo di semplice chiamata telefonica da parte del personale tecnico addetto ai servizi manutentivi.

Il personale operaio della società cooperativa avrà l'obbligo di intervenire entro i successivi 30 minuti dall'avvenuta notifica, munito dei necessari dispositivi di protezione individuale ivi assegnati.

Le ore di servizio prestate durante gli interventi di reperibilità saranno successivamente contabilizzate quale orario straordinario.

Art. 7 - OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA

La cooperativa aggiudicataria è tenuta:

- a) a rispettare ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente capitolato nell'esecuzione dei servizi e dei lavori;

b) ad assumere tutti gli oneri derivanti dall'assunzione, formazione ed amministrazione del personale necessario all'espletamento dei servizi, nonché al versamento dei relativi contributi ed indennità al medesimo spettante, nonché assumere l'impegno all'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, sicurezza ed ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;

c) a farsi carico del corretto impiego delle attrezzature di proprietà comunale;

d) ad assumere ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi od alle strutture ed attrezzature comunali durante l'esecuzione dei servizi. Allo scopo la cooperativa dovrà essere in possesso di apposita polizza di responsabilità civile di importo garantito pari all'effettivo rischio lavorativo stimato;

e) ad essere in possesso del documento di valutazione del rischio ai sensi della legge n°626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, ponendolo a disposizione dell'Amministrazione appaltante.

La cooperativa aggiudicataria, anche tenuto conto delle esigenze e della esperienza maturata in seno allo svolgimento delle attività lavorative nei vari servizi e tenuto conto altresì dell'esiguità delle attrezzature comunali, prima dell'inizio del Servizio dovrà attestare e mettere a disposizione i seguenti mezzi:

- a) alzaferetri automatico;
- b) decespugliatori;
- c) motoseghe per potatura;
- d) tagliasiepi;
- e) furgone da lavoro;
- f) mezzo cassonato;
- g) trabattello per lavori in quota;
- h) martello demolitore.

Tutte le operazioni ed i servizi da svolgere dovranno preventivamente essere concordati con i tecnici del Settore. A tal fine, la cooperativa giornalmente redigerà un foglio giornale dei servizi e delle lavorazioni da svolgere nonché il resoconto del lavoro svolto.

Ove se ne ravveda la necessità, la stessa si impegna a redigere specifica relazione particolareggiata di fatti ed eventi che potrebbero accadere durante la esecuzione dei lavori.

La cooperativa, all'atto stipula del contratto, dovrà comunicare i numeri di rete fissa e/o numero di cellulare nonché un numero di fax, garantendone il costante funzionamento che sarà presidiato giorno e notte, festivi compresi, a cui il personale tecnico potrà rivolgersi in caso di intervento ritenuto urgente ed improrogabile.

Art. 8 - TIPO DI GARA

L'affidamento del Servizio avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016, e con il criterio di aggiudicazione previsto dall'art.95 del medesimo D.Lgs.

Art. 9 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Possono partecipare alla gara esclusivamente Cooperative Sociali di tipo "B", ex art.1, comma 1, lett.b) della L.381/91 ed art.2, comma 2 della Lr. 21/93, regolarmente iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A per attività compatibili con l'oggetto dell'appalto, nonché negli appositi albi regionali, ed in possesso dei requisiti indicati nel bando di gara.

Possono altresì partecipare alla gara i Consorzi di Cooperative Sociali, costituiti come Società Cooperative ai sensi dell'art.8 L.381/91 nonché R.T.I. di organismi appositamente e temporaneamente raggruppati purché costituiti esclusivamente da Cooperative di tipo "B" in possesso dei requisiti su indicati.

Art. 10 - PERSONALE OPERAIO - PRESCRIZIONI TECNICHE E NORME COMPORTAMENTALI

La società cooperativa dovrà mettere a disposizione personale operaio con qualifiche pertinenti all'espletamento di tutti i servizi sopraelencati e aventi le seguenti qualifiche da documentarsi prima dell'inizio del Servizio:

- n.1 muratore, categoria B1
- n.1 idraulico, categoria B1
- n.1 fabbro, categoria B1
- n.1 operatore mezzi meccanici, categoria B1
- n.1 necroforo, categoria B1
- n.6 operai comuni, categoria A2

Il personale operaio presterà la propria opera in orario di ufficio e precisamente dalle ore 8,00 alle ore 14,00 da lunedì a venerdì svolgendo n.30 ore settimanali salvo diverse disposizioni dettate dagli uffici preposti a seguito di particolari esigenze volte al miglioramento della efficienza dei servizi.

La società cooperativa, fermo restando motivi di imprevedibilità, dovrà giornalmente disporre le sopraccennate unità lavorative, adoperandosi anche mediante la sostituzione con altro personale prestatore d'opera, idoneo allo svolgimento dei servizi sopraccennati. In tal senso sarà fatta comunicazione agli uffici preposti ovvero al personale operaio che interverrà in sostituzione, si presenterà regolarmente presso gli uffici preposti, apponendo firma di presenza nell'apposito registro presenze giornaliere ivi all'uopo istituito.

Il personale, che dovrà essere diretto dal Responsabile tecnico e/o collaboratore della società cooperativa con funzioni di coordinatore, potrà essere impiegato nei vari servizi manutentivi con possibilità di rotazione degli addetti ai servizi stessi.

La società cooperativa aggiudicataria dell'appalto potrà utilizzare, in aggiunta alle proprie e dietro specifica autorizzazione, le attrezzature e i mezzi di proprietà del Comune avendone particolare cura.

Durante l'esecuzione del Servizio, il personale dovrà indossare abbigliamento idoneo alla circostanza, tale da essere immediatamente riconoscibile da parte degli utenti, quali i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) in ottemperanza della Legge 626/1994, mantenere comportamento e contegno adeguato alle circostanze.

La cooperativa si impegna a richiamare, multare e, ove necessario, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste, in tal senso operate da parte del Comune, saranno immediatamente impegnative per la cooperativa aggiudicataria.

Durante l'esecuzione del Servizio, inoltre, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per prevenire danni alle strutture comunali le quali, in ogni caso, dovranno essere sempre mantenute pulite.

Il Responsabile tecnico della cooperativa aggiudicataria o, in sua assenza, gli incaricati dell'esecuzione del Servizio, sono tenuti a segnalare tempestivamente agli addetti comunali incaricati del controllo qualsiasi problema, contrattempo, inconveniente che dovesse manifestarsi nel corso dei lavori.

Il Comune si riserva comunque la insindacabile facoltà di introdurre nel Servizio, sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori senza che la cooperativa aggiudicataria possa da ciò trarne motivi per avanzare pretese di compensi e di indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti né previsti nel presente Capitolato e sempre che l'importo complessivo del contratto resti nei limiti di cui all'art.11 del Regio Decreto n.2440/1923 (quinto d'obbligo).

La Cooperativa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria ed alla zona in cui si svolgono i servizi oggetto dell'appalto. I suddetti obblighi vincolano la Cooperativa, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti nel presente articolo, accertata dall'Ente o ad essa segnalata dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, l'Ente comunicherà alla Cooperativa e, se del caso, anche agli organi di vigilanza suddetti, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti fino alla definizione degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia contributiva e di sicurezza.

ART. 11 - MEZZI ED ATTREZZATURE DA UTILIZZARE PER LA ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per lo svolgimento dei lavori, fermo restando che la società cooperativa, altresì, doterà il personale di vestiario antinfortunistico e dispositivi di protezione individuale relativo alle lavorazioni da svolgere, la stessa utilizzerà le proprie dotazioni costituite da attrezzature e mezzi (art.7).

Come riportato all'art.10 comma 5, la cooperativa potrà utilizzare, previa autorizzazione, attrezzature e mezzi di proprietà del Comune, provvedendo all'anticipo delle spese necessarie a garantirne la manutenzione ordinaria, straordinaria, carburanti e spese varie.

Tali spese saranno riconosciute su presentazione di consuntivo settimanale delle somministrazioni effettuate e liquidate nell'ordine massimo di € 600,00 mensili.

In caso di eventuali danni procurati agli automezzi o alle attrezzature per incuria o cattivo utilizzo da parte del personale della cooperativa aggiudicataria, quest'ultima ne corrisponderà in solido, provvedendo senza indugio alcuno alla riparazione ricostituendone il perfetto stato di funzionamento.

Art. 12 - PIANO DI SICUREZZA

La cooperativa aggiudicatrice è tenuta ad approntare il piano di sicurezza della salute dei lavoratori che dovrà essere allegato al contratto di appalto.

A tal fine è stato redatto apposito D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 - DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto è previsto per il periodo di centotre (103) giorni lavorativi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, che potrà precedere la sottoscrizione del contratto per motivi di urgenza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Ente medesimo, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel Contratto medesimo.

Alla scadenza del contratto l'Appaltatore si obbliga a proseguire le prestazioni alle stesse condizioni, su richiesta dell'Amministrazione, ma solo nel caso in cui non siano ultimate le procedure per l'appalto del nuovo Servizio e ciò ai sensi dell'art.106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cooperativa aggiudicataria deve prestare, all'atto della stipula del contratto ed ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo del contratto al netto di Iva, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa dell'inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del Servizio da parte della ditta aggiudicataria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell'appalto in caso di risoluzione del contratto per inadempimento della cooperativa aggiudicataria.



Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cooperativa aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà integralmente vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.

Lo svincolo verrà autorizzato in forma scritta, entro tre mesi dalla scadenza del contratto ed in assenza di controversie.

Art. 15 – SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

E' vietata ogni forma di subappalto.

Art. 16 – COMPENSI

Il pagamento dei corrispettivi avverrà sulla base di singola fattura che sarà emessa ai sensi delle vigenti leggi, su base mensile, da parte della cooperativa aggiudicataria.

La liquidazione di detto documento fiscale, che dovrà comprendere i costi sostenuti dalla cooperativa aggiudicataria per un massimo di € 600,00, sarà effettuato con determinazione del Responsabile del Settore, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, sulla base di attestazione di regolarità e conferma dei servizi espletati da parte degli addetti comunali al controllo e nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia.

Si stabilisce sin d'ora che il Comune potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati alla cooperativa aggiudicataria nonché il pagamento di penali, mediante ritenuta ad operarsi in sede di liquidazione dei corrispettivi come indicata in precedenza.

Il pagamento è subordinato al rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) che attesti la regolarità della ditta relativamente alle posizioni contributive e previdenziali secondo la vigente normativa in materia.

Art. 17 – REVISIONE PREZZI

Per l'intero periodo di durata dell'appalto, sugli importi da corrispondere alla cooperativa aggiudicataria non sarà effettuata revisione prezzi né aumenti Istat.

Art. 18 – PENALITA'

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, nonché agli ordini ed alle direttive impartite dagli addetti comunali al controllo ovvero dal personale dipendente dal Settore Manutenzione, rendono la cooperativa aggiudicataria passibile di una penale, da applicarsi discrezionalmente dal Comune, nella misura variabile da € 200,00 ad € 500,00 in funzione della gravità della mancanza accertata. L'importo della penale verrà trattenuto sull'importo delle fatture in corso di liquidazione.

In particolare, potranno essere applicate le seguenti penali:

- a) Esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto in difformità dalle istruzioni impartite dal Responsabile del Settore: penale € 200,00;
- b) Mancata esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato a seguito di specifica richiesta del Comune: penale € 500,00.

Sono fatti salvi i casi di forza maggiore, la cui riprova cade in capo alla cooperativa aggiudicataria. La penale viene inflitta con lettera motivata dal Responsabile del Settore dal quale dipendono gli addetti comunali al controllo, previa contestazione dell'addebito di quest'ultimi e con invito a produrre apposite controdeduzioni entro il termine di cinque giorni.

La rivalsa sulle fatture in corso di liquidazione viene effettuata con semplice notifica amministrativa dei fatti addebitati e senza che sia necessario alcun intervento di carattere giudiziario.

Dopo la terza contestazione, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 19 – IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art.1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali nonché al caso citato al precedente art.11 inerente la terza contestazione d'addebito, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 c.c. le seguenti ipotesi:

- a) impiego di personale non sufficiente, o inadeguato, a garantire il livello di efficienza di tutti i servizi, come richiesto dal Comune;
- b) uso delle attrezzature e dei mezzi in maniera idonea e comunque tale da non prevenire infortuni e danni;
- c) esecuzione dei servizi in maniera difforme da quanto dichiarato e proposto in sede di gara o, comunque, in contrasto con le previsioni del presente Capitolato;
- d) subappalto parziale o totale;
- e) interruzione del Servizio;
- f) mancato versamento degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dei dipendenti utilizzati per l'espletamento del Servizio.



E' comunque facoltà dell'Amministrazione dichiarare, a suo insindacabile e motivato giudizio, risolto il contratto di servizio senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra qualsiasi formalità, all'infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione dell'Amministrazione comunale, in forma di lettera raccomandata a/r, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Avvalendosi di tale clausola, il Comune si rivarrà nei confronti delle ditta aggiudicataria a titolo di risarcimento dei danni subiti con l'incameramento della cauzione salvo il recupero delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'avvenuta risoluzione contrattuale.

L'appalto si intenderà revocato in caso di fallimento della cooperativa aggiudicataria.

Altresì, la risoluzione del contratto potrà avvenire qualora i collaboratori della cooperativa aggiudicataria violino gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento secondo la procedura ivi prevista.

Art.20 - OSSERVANZA DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI E DELLE LEGGI

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato, il Servizio è soggetto all'osservanza di tutte le leggi e norme che disciplinano la materia e vigenti alla data di esecuzione del servizio la prestazione è, altresì, soggetta alla completa osservanza:

- a) dei decreti e delle Circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) dei regolamenti, dei decreti e delle Circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
- c) delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., delle norme C.E.I., delle tabelle CEI-UNEL, anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto;
- d) delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di circolazione ed igienico sanitarie.

L'Affidatario ha l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

La sottoscrizione del presente Capitolato da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti norme, ecc. sopra richiamate e della loro accettazione incondizionata.

Si intendono espressamente richiamate tutte le norme di avviamento al lavoro, di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, di quante altre richiamate nel presente Capitolato.

L'Affidatario si obbliga di applicare ai propri dipendenti le condizioni normative e retributive previste dai relativi C.C.N.L. per i collaboratori a cooperative di tipo B.

Le spettanze saranno riconosciute come previste in contratto per le ore effettivamente lavorate secondo quanto previsto nelle tabelle Ministeriali approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 2 aprile 2012, con i dovuti aumenti relativi alle prestazioni rese in orari notturni e/o giorni festivi e domenicali.

Art. 21 - RESPONSABILITA' PER DANNI E CONTROVERSIE - POLIZZA FIDEJUSSORIA

La cooperativa appaltatrice risponde integralmente per danni alle persone ed alle cose che possono derivare al Comune e/o a terzi per fatto suo o dei suoi dipendenti nell'espletamento dei servizi, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune da qualunque pretesa e responsabilità.

A tal fine la cooperativa appaltatrice è tenuta a costituire idonea polizza assicurativa per la copertura dei danni di cui al presente articolo e comunque per la copertura di tutti i danni derivanti dal presente appalto. Tale polizza dovrà essere prodotta prima della sottoscrizione del contratto e dovrà coprire l'intera durata del medesimo.

Nel caso di controversie insorte tra il comune e la cooperativa aggiudicataria, si procederà alla risoluzione delle stesse in via amministrativa.

Le domande ed i reclami vanno presentati nella forma scritta.

Per tutte le controversie, non risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Ragusa.

Art. 22 - SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, ad esclusione dell'Iva, inerenti e conseguenti la stipula, bolli e registrazione del contratto di affidamento del Servizio, ivi comprese le eventuali relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico della cooperativa aggiudicataria.

Pozzallo, 30 DIC. 2016

